



Comune di Piobesi Torinese

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI SCOLASTICI

Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE: n. 24 del 13/03/2025. Registro ufficio emittente.

n. 83 del 13/03/2025. Registro generale

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO COMUNALE, DA AFFIDARE IN CONCESSIONE PER IL PERIODO 2025 – 2035. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di marzo;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI SCOLASTICI

PREMESSO :

- in data 16/01/2024 la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 3 avente per oggetto: “Approvazione definitiva dei criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi di elevata qualificazione”;
- in data 25/06/2024 il Sindaco con Decreto n. 16 ha nominato la Responsabile dei Servizi Amministrazione Generale – servizi scolastici del Comune di Piobesi Torinese;
- in data 18/12/2024 il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 53 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027, dei relativi allegati e del documento unico di programmazione”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- in data 13/01/2025 Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 2 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – relativamente al periodo 2025/2027”, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO, altresì, che:

- Il Comune di Piobesi Torinese è proprietario di un immobile sito in Corso Italia n. 4, per il quale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 14 marzo 2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un asilo nido nei locali al piano primo di tale stabile, attualmente non utilizzati;

- In particolare, il progetto così approvato è funzionale alla realizzazione di un servizio pubblico per la prima infanzia denominato “micro-nido” ai sensi della D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013, ossia di una struttura rivolta alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, per un massimo di ventiquattro bambini;
- Gli interventi per la realizzazione del sopra citato “micro-nido comunale” sono stati finanziati, come da comunicazione del Ministero dell’Istruzione - Unità di Missione PNRR, rilevata al prot. n. 5664 del 18 agosto 2022, con i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale assegnati con decreto del Ministero dell’interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell’istruzione - Direzione generale del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021;

CONSIDERATO che:

- L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” come quei “servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro un corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;
- L’articolo 3 del menzionato D.Lgs. n. 201/2022 prevede poi che: “1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3. Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.”;
- L’articolo 10, commi 3-5, del medesimo D.Lgs. n. 201/2022 prevede a sua volta che: “3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. 5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”;
- L’articolo 14, commi 1-3, dello stesso D.Lgs. n. 201/2022 prevede ancora che: “1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15,

nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 [...]; 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”;

DATO ATTO che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 18 dicembre 2024 è stato deciso, all'esito di apposita istruttoria condotta secondo quanto previsto dalle sopra richiamate norme del D.Lgs. n. 201/2022, di istituire il nuovo servizio di interesse economico generale di micro-nido comunale, ai sensi dell'art. 10, commi 3-5, del D.Lgs. n. 201/2022, per accogliere n. 24 bambini in età compresa dai tre mesi ai tre anni da svolgersi presso i locali dell'edificio di proprietà comunale di Corso Italia n. 4.
- Con lo stesso atto deliberativo è stata inoltre, fra l'altro, approvata, in attuazione dell'art. 10, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 201/2022, e a corredo e integrazione della motivazione della decisione di istituzione del servizio di micro-nido comunale sopra espressa, la “Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio” allegata sotto la lettera “A” alla medesima deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa assolve contestualmente alle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 201/2022 e all'articolo 175, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
- Con il medesimo atto, inoltre, è stata approvata, quale forma di gestione del servizio così istituito, l'esternalizzazione a soggetto privato da individuare con procedura ad evidenza pubblica, di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 201/2022, ed è stata individuata, quale modulo ottimale per la gestione del servizio, la concessione di servizi, in accordo con l'indicazione di priorità di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022 e secondo quanto previsto dagli articoli 174 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
- Ancora, con tale atto è stato formulato uno specifico atto di indirizzo affinché i responsabili di servizio competenti provvedessero ad inserire nei documenti di programmazione l'istituzione del servizio in oggetto, con particolare riferimento al programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 175, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e ne individuassero il rapporto di copertura costi su ricavi nell'ambito dei servizi a domanda individuale;

DATO, altresì, ATTO che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28 gennaio 2025, immediatamente esecutiva, in esecuzione del sopra menzionato atto di indirizzo, è stato modificato il

documento unico di programmazione 2025-2027 per inserirvi il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 175, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare inserendovi l'affidamento in concessione del servizio di micro-nido comunale nel corrente anno 2025, secondo lo schema aggiornato allegato al medesimo atto deliberativo sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

- la suddetta concessione è stata inserita nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 dell'Amministrazione Comune di Piobesi Torinese con attribuzione del codice CUI: S01579530013202500001
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 11/02/2025, immediatamente esecutiva, sono state determinate le tariffe base del servizio a domanda individuale di asilo nido comunale per l'anno scolastico 2025/2026 e per gli anni scolastici successivi;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2025 è stato approvato il progetto del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, da affidare in concessione per il periodo 2025 - 2035, ai sensi dell'art. 41, commi 12, 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché dell'art. 4 bis dell'allegato I.7 al medesimo decreto, costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnico-illustrativa del progetto;
 2. Capitolato speciale;
 3. Piano economico finanziario

COSIDERATO che:

- il valore della concessione per tutta la sua durata, calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è pari ad **euro 1.807.871,90**.

DATO ATTO CHE:

- in data 23/01/2024 il Comune di Piobesi Torinese ha siglato un accordo di collaborazione (Rep. n. 10/2024), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché sulla base dei disposti di cui all'art. 62 c. 9 del D.lgs. 36/2023, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza.

RILEVATO CHE:

- tra le attività individuate all'art. 3 dell'accordo citato, vi è anche lo svolgimento di "*gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante*".

RITENUTO CHE:

- Si possa procedere a delegare la Città Metropolitana di Torino allo svolgimento, in qualità di Stazione Unica Appaltante, della procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di micro nido comunale

RITENUTO, ALTRESÌ, che:

- Sia necessario provvedere all'individuazione delle modalità di gara per l'aggiudicazione della concessione in oggetto e, contestualmente, approvare lo schema di "Disciplinare di gara", e suoi allegati, predisposto sulla base del modello fornito dalla Città Metropolitana di Torino, autorizzando la medesima a effettuare le integrazioni e/o modifiche necessarie.

PRECISATO che:

- l'aggiudicazione della concessione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 c. 1, ultimo capoverso, e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sarà espletata sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R.;

- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, valutata sulla base dei criteri individuati nel Disciplinare di gara;
- in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all'individuazione e alla verifica delle offerte anomale secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara.

DATO ATTO che:

- a maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale, l'importo delle tariffe mensili a bambino poste a base di gara, al netto dell'IVA al 5%, a cui applicare il ribasso proposto dai concorrenti, è pari:
 - ad euro 619,05, per il tempo pieno;
 - ad euro 380,95, per il tempo parziale;

DATO ATTO che:

- per la concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della sicurezza sono pari a 0,00.

ATTESO che:

- in attuazione dell'art. 4.3 dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Piobesi Torinese e la Città Metropolitana di Torino, occorre impegnare a favore della Stazione Unica Appaltante:
 - l'importo di euro **9.039,36** a titolo di incentivo previsto dai commi 2 e 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante;
 - l'importo di euro **660,00** a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 610 del 19/12/2023.

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto dell'ente concedente è la sig.ra Laura Paoli, Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – servizi scolastici del Comune di Piobesi Torinese;
- rispetto al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in capo al sottoscritto Responsabile Unico del Progetto;
- le funzioni di Responsabile Unico del Progetto della Centrale di Committenza, ex art. 62 c. 13 del D.lgs. 36/2023, sono svolte dal dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, dott.ssa Donata Rancati.

DATO ATTO che:

- la presente determinazione, in osservanza al principio di trasparenza sarà pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

ATTESTATA preventivamente la regolarità tecnica amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il "*Codice dei contratti pubblici*";
- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267 del 2000, in materia di attribuzioni dei Responsabili dei Servizi;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267 del 2000;
- dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di approvare i motivi espressi in narrativa, che qui vengono interamente richiamati e formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di individuare le modalità di gara per l'aggiudicazione della concessione avente ad oggetto il "servizio di micro-nido comunale" dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2035, il cui progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2025, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-illustrativa del progetto;
 - Capitolato speciale;
 - Piano economico finanziario
3. Di approvare lo schema lo schema di "Disciplinare di gara", e relativi allegati, predisposto sulla base del modello fornito dalla Città metropolitana di Torino, autorizzando la medesima a effettuare le integrazioni e/o modifiche necessarie;
4. di delegare la Città Metropolitana di Torino, in attuazione dell'art. 3 dell'accordo di collaborazione siglato in data 23/01/2024 (Rep. 10/2024), allo svolgimento, in qualità di Stazione Unica Appaltante, della relativa procedura di gara, per un valore stimato della concessione pari ad **euro 1.807.871,90**;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'ente concedente, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la sig.ra Laura Paoli, Responsabile del Servizio Amministrazione Generale del Comune di Piobesi Torinese;
6. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del progetto della centrale di Committenza ex art. 62, comma 13, del D.lgs. 36/2023 saranno svolte dalla dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino, dott.ssa Donata Roncati;
7. di dare atto che:
 - l'aggiudicazione della concessione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 c. 1, ultimo capoverso, e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 sarà espletata sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R.;
 - l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, valutata sulla base dei criteri individuati nel Disciplinare di gara;
 - in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all'individuazione e alla verifica delle offerte anomale secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara.
8. di dare atto che, a maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale, l'importo delle tariffe mensili a bambino poste a base di gara, al netto dell'IVA al 5%, su cui applicare il ribasso proposto dai concorrenti, è pari:
 - ad **euro 619,05**, per il tempo pieno;
 - ad **euro 380,95**, per il tempo parziale;

9. di dare atto che la Città Metropolitana di Torino provvederà all'acquisizione del CIG, il quale verrà indicato sugli atti di gara;
10. di impegnare a favore della Città Metropolitana di Torino, Stazione Unica Appaltante, l'importo complessivo di € **9.699,36** suddiviso come segue:
 - € **9.039,36** a titolo di incentivo previsto dai commi 2 e 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante;
 - € **660,00** a titolo di rimborso del contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 610 del 19/12/2023.
11. Di imputare la somma complessiva di € **9.699,36** alla missione 01.02.1 (cap. PEG 113.1 - SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI) del Bilancio 2025/2027 – esercizio finanziario 2025
12. di impegnarsi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del più volte citato accordo di collaborazione, a corrispondere alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, le somme dovute di cui al precedente punto 10;
13. di trasmettere la presente determinazione alla Città Metropolitana di Torino per i successivi adempimenti.



IL RESPONSABILE DEI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI
SCOLASTICI
PAOLI Laura

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*
